



**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

**PARERE N.106 DEL 30/09/19**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA ALL'A.T.I. COMPOSTA DA REKEEP SPA, CONSORZIO INNOVA E S.A.P.A.B.A. SPA, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 212314/2014 SOTTOSCRITTO IN DATA 24/06/2014, PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE DALL'APPALTATORE.**

Vista la delibera di Giunta n. proposta DG/PRO/2019/229 di cui all'oggetto, in corso di esecutività,

Preso atto che:

- la quantificazione delle riserve presentate dall'Appaltatore e da questi confermate ammonta a complessivi euro 1.289.217,75 al lordo del ribasso d'asta, oltre ad oneri della sicurezza, rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;
- il suddetto importo di euro 1.289.217,75 - scaturito dalla quantificazione di un importo maggiorato di euro 257.843,55 per ogni anno di esecuzione del rapporto contrattuale dal 2014 al 2018 - corrisponde alla superficie complessiva presunta lavorata in esubero rispetto ai quantitativi contrattuali, stimata dall'appaltatore, al netto dell'alea prevista del 3%, moltiplicata per il valore unitario di 5,38 €/m<sup>2</sup> previsto al Cap 18 del Disciplinare Tecnico per variazioni della consistenza della segnaletica orizzontale per attività a canone;
- i lavori di cui trattasi sono tuttora in corso, a seguito della delibera di Giunta DG/PRO/2019/91 del 16/04/2019, P.G. n. 183673/2019, Rep. n. DG/2019/71, con cui si è preso atto delle ragioni e dei motivi esplicitati dal R.U.P. che hanno reso necessario il ricorso ad una proroga, e della determinazione dirigenziale P.G. n. 190721/2019 del 29/04/2019, esecutiva dal 30/04/2019, con cui è stata imputata la quota della spesa relativa ai servizi a canone;
- a seguito di verifiche condotte dai tecnici dell'Amministrazione comunale la consistenza della segnaletica orizzontale alla data di stipula del contratto è risultata effettivamente superiore a quanto previsto nel contratto medesimo (dagli originari 212.500 metri quadrati a 252.389 metri quadrati);
- l'Amministrazione ha comunque espresso, nella relazione riservata del Direttore per l'esecuzione del contratto Geom. Paolo Draghetti, datata 09/11/2018, una valutazione di non accoglibilità, nei termini in cui sono state avanzate, delle pretese espresse nelle riserve dall'appaltatore, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo aveva dichiarato, all'epoca dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a base di gara, di accettare tutte le disposizioni contenute negli elaborati di gara e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che potevano aver influito sulla formulazione dell'offerta o sullo svolgimento dell'appalto;
- in ogni caso, dal principio dell'esecuzione dell'appalto ad oggi, a seguito di modifiche nel frattempo intervenute sulla rete viabile comunale, il patrimonio comunale di segnaletica orizzontale gestito nell'ambito del contratto in oggetto è stato incrementato di ulteriori

complessivi 30.955 m<sup>2</sup>, come risulta dalla quantificazione contenuta nella tabella A.3 allegata alla deliberazione di cui trattasi;

- da quanto sopra esposto emerge una situazione di effettivo squilibrio nel rapporto contrattuale a sfavore dell'appaltatore rispetto al momento della presentazione dell'offerta e della stipula del contratto;
- risulta quindi opportuno e conveniente per l'Amministrazione - tenuto conto di quanto sopra esplicitato e della rilevanza che potrebbe avere in una eventuale procedura arbitraria o in giudizio - ricorrere all'istituto della transazione di cui all'art. 239 del D.lgs. 163/06 - norma cogente per il contratto in oggetto - per la definizione della controversia di cui trattasi, così da tenere conto delle circostanze sopra evidenziate senza tuttavia riconoscere il valore economico prospettato nelle riserve dall'appaltatore, in modo da evitare la reiterazione delle riserve e l'insorgere di un giudizio che potrebbe generare forti incertezze e difficoltà nella gestione del residuo periodo di durata dell'appalto;
- le parti hanno pertanto avviato trattative intese a pervenire ad una definizione transattiva del potenziale contenzioso relativo a tutte le riserve in argomento, riconoscendo l'interesse di entrambe, attraverso reciproche concessioni, a transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare la prosecuzione della controversia;
- l'Amministrazione ha manifestato all'appaltatore la volontà di riconoscergli la somma di euro 451.276,38, cui si aggiungono euro 99.280,80 per oneri fiscali al 22%, per un importo complessivo di euro 550.557,18, rinunciando altresì all'applicazione dell'alea contrattuale del 3% nella determinazione di tale somma;
- l'importo di euro 451.276,38 è stato determinato applicando all'incremento della segnaletica registratosi dall'inizio del rapporto contrattuale ad oggi, quantificato in 30.955 metri quadrati, le disposizioni di cui al Cap. 18 *"Immissione/dismissione di beni"* del Disciplinare Tecnico - rinunciando però, come sopra precisato, all'applicazione dell'alea contrattuale del 3% - cioè il riconoscimento del prezzo unitario di euro 5,38/m<sup>2</sup>-anno per tutte le lavorazioni a canone, limitatamente al periodo di tempo effettivamente trascorso tra il momento dell'effettivo incremento della consistenza della segnaletica e la scadenza del contratto inizialmente prevista al 30/04/2019, così come dettagliato nella tabella A.3 allegata alla presente deliberazione;
- l'appaltatore, dal canto suo, con la transazione di cui trattasi viene a rinunciare a gran parte delle proprie pretese economiche - che, come sopra esplicitato, ammontano ad euro 1.289.217,75 al lordo del ribasso d'asta, oltre ad oneri della sicurezza, rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate - e ad ogni azione finalizzata al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti contabili con le riserve sopra esplicitate;
- con la stipula dell'accordo di transazione le parti rinunziano in via definitiva ad ogni ulteriore diversa ragione, pretesa, diritto ed azione, dandosi reciprocamente atto che, con l'attuazione dell'accordo e l'esatto adempimento dell'obbligazione prevista dall'atto di transazione non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, causale e titolo, comunque riferiti e/o riferibili al contratto di appalto Rep. n. 212314 stipulato in data 24/06/2014;
- la transazione comporta il riconoscimento all'Appaltatore della somma di 448.422,47 €, al netto del ribasso d'asta del 7%, oltre ad oneri della sicurezza stimati in 2.853,91 €, per netti **euro 451.276,38**, oltre IVA di legge;
- lo schema di accordo transattivo di cui trattasi è stato inviato con nota P.G. n. 109056/2019 del 11/3/2019 per il parere di cui all'art. 239, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 all'Avvocatura comunale, che in data 08/04/2019 con nota P.G. n. 160253/2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla definizione transattiva della controversia con corresponsione all'appaltatore della somma di 451.276,38 € oltre IVA di legge;
- l'appaltatore con nota del 06/05/2019 ha comunicato la propria accettazione in merito ai contenuti dello schema di accordo transattivo;

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Ing. Davide Parmeggiani, che agisce in forza della delega P.G. n. 402592/2018 dell'11/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, in sostituzione del Responsabile del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture temporaneamente assente.

Tutto ciò premesso,

### Il Collegio

limitatamente alle proprie competenze, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile e visto il parere favorevole dell'Avvocatura Comunale, considerato anche che trattandosi di una deliberazione di Giunta il parere potrebbe non essere espresso, a tal proposito si cita la deliberazione n.129/2017/VSGO Corte dei Conti dell'Emilia Romagna che espressamente dice".....ritiene comunque utile segnalare l'opportunità, da parte dell'ente pubblico, di chiedere un parere all'Organo di Revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, ove le stesse siano di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità. Ovviamente in detti casi, qualora non siano state previamente ampliate in via regolamentare le funzioni dei revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 6 del tuel (ampliamento che è rimesso alla discrezionale potestà dell'ente locale, ma che sarebbe utile) non vi è l'obbligo da parte dell'Organo di controllo interno di rendere il parere.", si invita quindi l'Ente a regolamentare e ampliare le funzioni del Collegio dei Revisori; fa' proprie le considerazioni della stessa Corte dei Conti nella sopra citata delibera:" Pur costituendo la transazione uno strumento che si presta ad abusi, la giurisprudenza della Corte dei conti è ormai consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente per l'Amministrazione, anche in riferimento a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione. Occorre tuttavia la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso."

Da ultimo invita l'Ente a seguire la procedura di cui art.239 dlgs 163/2006 e quindi a fare la transazione in forma scritta a pena di nullità,

esprime parere favorevole

alla proposta di transazione sopra descritta di cui alla delibera di Giunta citata ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) n.6 del TUEL.

Bologna 30/09/2019

Il Collegio dei Revisori:

(firmato digitalmente)

Dr.Pietro Boraschi

Dr.ssa Tiziana Giardini

Dr.Sebastiano Resta